



Accordo quadro tra Regione Puglia e parti sociali per la prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter della legge 21 giugno 2017, n. 96.

In data 1 dicembre 2017, presso la sede regionale di via Corigliano, 1 in Bari, presente l'Assessore al Formazione e lavoro - Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale della Regione Puglia, Sebastiano Leo, assistito da Dirigenti e funzionari delle Sezione Promozione e tutela del lavoro, e le Parti Sociali di seguito riportate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- LEGA DELLE COOPERATIVE
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- ABI PUGLIA
- CASA ARTIGIANI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA

VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, c. 11 bis che prevede la possibilità per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa di beneficiare di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi;

VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016 ed in particolare, l'art. 44, c. 6-bis con il quale è stata ampliata la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di derogare agli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473 destinando l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla



legge 7 agosto 2012, n. 134. In alternativa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno facoltà di destinare tali risorse ad azioni di politica attiva del lavoro.

VISTO il DL 7 agosto 2012, n. 129 con il quale l'area di Taranto è stata riconosciuta area di crisi industriale complessa;

VISTA la DGR n. 2204 del 28/12/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano Regionale Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24 settembre 2016;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14/10/2016, n. 30;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 1 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 25.000.000,00 per l'anno 2016;

VISTA la legge 27 febbraio 2017, n. 19 che ha esteso al 2017 quanto previsto dal comma 11-bis dell'art. 44 del D.Lgs.n. 148/2015;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24/03/2017, n. 7;

VISTO il Decreto Ministeriale 5 aprile 2017, n. 12 di assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa al fine della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), punto 3) del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, con il quale alla Regione Puglia sono stati assegnati € 19.124.363,17 per l'anno 2017;

VISTA la Nota Ministeriale n. 11263 del 18/07/2017 con la quale è stata trasmessa la quantificazione delle risorse finanziarie riguardante gli stanziamenti e gli importi autorizzati a sensi dell'art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015;

VISTO l'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha previsto che "Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2017, n. 13 avente ad oggetto "Trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134";

VISTO il Verbale dell'incontro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali avvenuto in data 14/07/2017 nel quale MLPS e INPS hanno precisato, relativamente ai destinatari della misura, che saranno



beneficiari solo i lavoratori che hanno terminato, senza soluzione di continuità, un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e, relativamente alla nozione di aree di crisi industriale complessa, che dovrà farsi riferimento al sito su cui insiste l'azienda e non alla residenza del lavoratore;

VISTA la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 avente ad oggetto "Trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa riconosciuta ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti" con la quale vengono fornite le istruzioni contabili circa i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un'area di crisi complessa;

CONSIDERATO CHE

- Ai sensi di quanto previsto dalla legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017, che ha introdotto all'articolo 53 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il comma 53 ter, rispetto alla normativa vigente, è stata introdotta la possibilità di proseguire il trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, e a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 44 comma 11-bis, del d.lgs. 148/2015, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che *"alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga"*;
- Nel territorio della Regione Puglia risulta presente l'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129, che ricade nel territorio dei Comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte;
- Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, giusta Nota n. 11263 del 18/07/2017, ha quantificato la parte residua delle risorse assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell'art. 44, c. 11 bis del D.Lgs n. 148/2015, per l'anno 2016 in € 24.098.434,72 € e per l'anno 2017 in € 17.029.580,72 riguardanti questi ultimi i soli importi inerenti ai decreti ministeriali autorizzati e non anche quelli inerenti alle istanze in corso di istruttoria o le somme quantificate negli accordi ministeriali sottoscritti;
- Tra i vari strumenti contenuti nel Piano Regionale Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, finanziato con le risorse di cui all'art. 44, comma 6 bis del D.Lgs 24 settembre 2016, approvato con la DGR n. 2204 del 28/12/2016, sono state previste, tra le altre, le seguenti azioni:
 - orientamento e profilazione;
 - orientamento specialistico individualizzato;
 - avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
- la Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017 chiarisce che spetta alla Regione l'accertamento, e la conseguente assunzione di responsabilità, in ordine al requisito della provenienza del beneficiario da un'azienda ubicata in un'area di crisi industriale complessa unitamente alle specifiche misure di politica attiva ed agli altri dati richiesti.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo che definisce i criteri per la fruizione del trattamento della mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;



ART. 2 – DESTINATARI

Possono richiedere il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e **che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.**

Ai fini del presente Accordo, i lavoratori devono essere stati licenziati da imprese ubicate nei comuni di Taranto, Crispiano, Massafra, Montemesola e Statte appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Taranto riconosciuta con il D.L. 7 agosto 2012, n. 129.

Il trattamento di mobilità ordinaria o di mobilità in deroga di cui i lavoratori devono risultare beneficiari alla data del 1 gennaio 2017 deve avere scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 dicembre 2017.

Il trattamento di mobilità in deroga non può essere concesso qualora vi sia stata soluzione di continuità tra il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2017 e il trattamento di mobilità in deroga di cui al presente Accordo.

ART. 3 – DURATA DEL TRATTAMENTO DI MOBILITA' IN DEROGA

Il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ha durata di 12 mesi decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1° gennaio 2017.

ART. 4 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 interessati a beneficiare dell'indennità di mobilità in deroga ai sensi dell'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, devono presentare domanda alla Regione Puglia per il tramite dei Centri per l'impiego di competenza, utilizzando l'apposita piattaforma on line disponibile sul sistema informativo lavoro SINTESI, in fase di predisposizione.

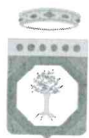
In caso di impossibilità nell'utilizzo della piattaforma telematica, la domanda cartacea per la richiesta della mobilità in deroga, compilata e sottoscritta presso il Centro per l'impiego, deve essere inviata tramite gli stessi CPI alla Regione Puglia – Sezione Promozione e tutela del lavoro.

Le modalità operative per la presentazione della domanda e la relativa modulistica saranno definite con successivo ALLEGATO TECNICO adottato con apposito Provvedimento del dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro che verrà pubblicato attraverso i portali istituzionali della Regione Puglia (Sistema Puglia, Sintesi).

ART. 5 – TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 devono essere inviate alla Regione a partire dalla data che sarà individuata dal succitato Allegato tecnico e non oltre il 20 febbraio 2018 a pena di decadenza.

In caso di presentazione della domanda cartacea, la stessa deve essere presentata ai CPI, entro i suddetti termini, ai fini del successivo invio alla Regione Puglia,



Ai sensi di quanto previsto dalla Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017, *"il pagamento della prestazione di mobilità in deroga è subordinata alla presentazione da parte del beneficiario di un'apposita domanda on-line di mobilità in deroga"*.

ART. 6 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

La Sezione Promozione e tutela del lavoro procederà ad istruire le domande secondo l'ordine cronologico di arrivo della documentazione completa al fine di verificare il possesso dei requisiti necessari alla fruizione del trattamento della mobilità in deroga.

Sulla base delle domande pervenute la Regione Puglia invia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli elenchi dei potenziali beneficiari unitamente a tutte le informazioni richieste dalla circolare 13/2017, ai fini della valutazione della sostenibilità finanziaria.

Le autorizzazioni al trattamento di mobilità in deroga saranno rilasciate solo previa valutazione positiva della sostenibilità finanziaria da parte del MLPS, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande e fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

L'elenco delle autorizzazioni sarà trasmesso all'INPS per gli adempimenti di competenza.

Il provvedimento di autorizzazione ovvero di diniego sarà pubblicato sul BURP con valore di notifica a tutti gli interessati.

ART. 7 – RISORSE DISPONIBILI

Per le finalità di cui al presente accordo, viene destinata la parte non utilizzata pari ad € 24.098.434,72 delle risorse assegnate per l'anno 2016 alla Regione Puglia con decreto interministeriale del 12 dicembre 2016, n.1.

In caso di insufficienza delle predette risorse, le parti convengono di rinviare ad un successivo accordo l'utilizzo della quota residua delle risorse assegnate per l'anno 2017 alla Regione Puglia con decreto ministeriale 5 aprile 2017, n.12

ART. 8 – MISURE DI POLITICA ATTIVA

Allo scopo di fruire del trattamento di mobilità in deroga, ai lavoratori devono essere contestualmente applicate misure di politica attiva da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il lavoratore, pena la decadenza, dovrà aderire ai percorsi di politica attiva previsti nel Piano Regionale Integrato delle Politiche Attive del Lavoro, approvato con la DGR n. 2204 del 28/12/2016, come di seguito indicati:

- orientamento e profilazione;
- orientamento specialistico individualizzato.

Durante uno o più colloqui informativi, anche di gruppo, operatori specializzati provvederanno a fornire informazioni sui servizi all'impiego e a stipulare il Patto di servizio.

Sulla base del fabbisogno individuale del lavoratore, attraverso un numero definito di incontri con consulenti esperti, saranno erogati servizi di orientamento e consulenza finalizzati a trasferire le conoscenze del mercato del lavoro, individuare le capacità e le competenze individuali e definire un progetto di sviluppo professionale e/o formativo.

Le misure di politica attiva nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2 saranno erogate sulla base di elenchi inviati dalla Regione Puglia direttamente al CPI interessato.

Ai fini della presa in carico e della definizione delle misure di politica attiva, il CPI provvederà a convocare i lavoratori secondo l'ordine indicato nei predetti elenchi che terranno conto della data di scadenza del trattamento di cui al presente Accordo e comunque entro 30 giorni dalla ricezione dei suddetti elenchi.



Il beneficiario del trattamento di mobilità in deroga a norma dell'art.53 ter L.96/17 è tenuto ad attenersi a quanto previsto nel patto di servizio personalizzato ex art. 20 del D.Lgs. 150/15 e soggiace agli obblighi e alle sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 150/15. Oltre ai suddetti interventi, nel Patto di Servizio Personalizzato potranno essere proposte e concordate ulteriori azioni di politica attiva coerenti con il fabbisogno della persona e con le caratteristiche del suo stato.

NORME FINALI

Le Parti presenti si impegnano ad effettuare ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva attivazione della procedura di cui al presente Accordo da parte dei beneficiari.

Le Parti si impegnano, altresì, a monitorare con cadenza quadrimestrale, su richiesta di una delle stesse, lo stato di attuazione del presente Accordo al fine di ulteriori determinazioni che si rendessero necessarie.

Il presente Accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2017 e potrà essere modificato a seguito di ogni modifica normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.

Il presente Accordo verrà pubblicato sul portale Sistema Puglia all'indirizzo <http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/ammortizzatorisociali>.

- REGIONE PUGLIA
- CONFARTIGIANATO PUGLIA
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA
- LEGA DELLE COOPERATIVE
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- ABI PUGLIA
- CASA ARTIGIANI PUGLIA
- CNA PUGLIA
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA
- CGIL PUGLIA
- CISL PUGLIA
- UIL PUGLIA
- CISAL PUGLIA
- UGL PUGLIA



DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DATORIALI PRESENTI ALLEGATA ALL'ACCORDO DEL 01 DICEMBRE 2017 AVENTE AD OGGETTO "ACCORDO QUADRO TRA REGIONE PUGLIA E PARTI SOCIALI PER LA PROSECUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MOBILITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 53-TER DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96".

Le parti auspicano la modifica della norma nella parte in cui si stabilisce l'assenza di soluzione di continuità tra il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga fruito al 1 gennaio 2017 e il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53 ter del D.L. 24 aprile 2017, n.50, al fine di garantire la fruizione del beneficio di cui al suddetto art .53 ter anche ai lavoratori che siano stati occupati per brevi periodi successivamente alla cessazione della precedente indennità di mobilità.